

N. R.G. 915/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Sett 4/19
Cm. 1/19

Seconda sezione civile

La Corte d'Appello di Brescia – seconda sezione civile, - composta da:

dott. Fernando Platania	Presidente
dott. Lucia Cannella	Giudice
dott. Dora Bonifacio	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **915/2016** promossa da:

ALESSI GIORGIO STEFANO

3), con il patrocinio dell'avv.

PARTE APPELLANTE

contro

CONDOMINIO

DI DESENZANO DEL GARDA

PARTE APPELLATA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.7.2018 le parti hanno così concluso:

per parte appellante: *IN VIA PRINCIPALE: piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Brescia, in riforma della impugnata sentenza, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, ogni contraria istanza od eccezione disattesa: - dichiarare cessata la materia del contendere e che la soccombenza virtuale va ascrivita a carico del Condominio “ parte convenuta; - per l'effetto, condannare il Condominio “ in persona del suo amministratore pro tempore, alla rifusione delle spese e*

competenze del primo e del secondo grado del giudizio, oltre alle spese generali del 15% e agli ulteriori oneri di legge ed occorrente successive; - condannare, altresì, il Condomino " in persona del suo amministratore pro tempore, a restituire a parte attrice la somma di € 7.295,60 versata in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorata dagli interessi ex art. 1284, penultimo comma, c.c.. In via istruttoria subordinata e prudenziale, per la non creduta eventualità di ammissione delle prove dedotte nel presente grado di giudizio dall'appellato, oltretutto precluse ex art. 345 cpc, l'appellante chiede di essere ammesso alla prova contraria; già richiesta in prime cure con memoria del 19 settembre 2015. Si rinvia ai documenti prodotti in prime cure ed in questa sede.

Per parte appellata: In via principale e nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dal Dott. Giorgio Stefano Alessi avverso la sentenza n. 790/2016 pubblicata dal Tribunale di Brescia in data 25.02.2016 e, per l'effetto, confermare la sentenza medesima anche in punto di liquidazione spese, respingendo le istanze tutte dell'appellante perché infondate in fatto e diritto. In via istruttoria: Pur ritenendo che, di per sé, la causa sia ampiamente documentale, si ripropone la richiesta di ammissione della già dedotta prova per testi sui seguenti capitoli: 1. Vero che nell'assemblea del cond. tenutasi in data 06 maggio 2005 i condomini approvarono il bilancio consuntivo 2004 ed il relativo piano di riparto che mi viene rammostrato (al testimone mostrare il doc. n. 8 di parte convenuta)? 2. Vero che nell'assemblea del cond. tenutasi in data 06 maggio 2005 i condomini approvarono il bilancio preventivo 2005 ed il relativo piano di riparto che mi viene rammostrato (al testimone mostrare il doc. n. 8 di parte convenuta)? 3. Vero che nell'assemblea del cond. tenutasi in data 06 maggio 2005 i condomini approvarono altresì il riparto delle somme di cui alla convenzione transattiva del 05 febbraio 2005 inserendo i relativi congruagli nei riparti che mi vengono rammostrati (al testimone mostrare il doc. n. 8 di parte convenuta)? Si indicano quali testimoni: - dott. Tobia Raffaele Lazzari, con studio in Brescia (BS), Via V. Emanuele II n. 1, su tutti i capitoli di prova; - geom. Pierluigi Trevisani, con studio in Moniga del Garda (BS), Via Pergola n. 68/A, su tutti i capitoli di prova; - Alessandra Trevisani, con studio in Moniga del Garda (BS), Via Pergola n. 68/A, su tutti i capitoli di prova. In ogni caso:onorari e spese di giudizio interamente rifusi, Iva e Cpa come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. n.790/2016 pronunciata, a definizione della causa iscritta al n. 53/2015 RG, in data 10 marzo 2016, depositata il 15 marzo 2016, pubblicata il 25 febbraio 2016 e notificata il 3 maggio 2016, il Tribunale di Brescia accertava la soccombenza virtuale dell'attore Alessi Giorgio Stefano e lo condannava al pagamento delle spese del giudizio.

Con atto di citazione notificato in data 31.5.2016 Alessi Stefano ha impuntato la predetta sentenza per i motivi indicati in seguito, formulando le sopra riportate conclusioni.

Costitutosi in giudizio il Condominio ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

Indi all'udienza del 18.7.2018, sulle conclusioni come sopra precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte appellante censura la sentenza del primo giudice per non aver questi formalmente dichiarato in dispositivo la cessazione della materia del contendere e per averlo condannato alle spese del giudizio.

Ritiene, infatti, che, sebbene risulti pacifico che la delibera dell'assemblea condominiale del 20.11.2014 impugnata sia stata sostituita con la delibera del 29.12.2014, con ciò determinando appunto la cessazione della materia del contendere, il giudice avrebbe dovuto ritenere fondati i motivi di impugnazione proposti dall'Alessi e avrebbe dovuto condannare il Condominio alle spese del giudizio.

In particolare quanto al motivo di impugnazione concernente la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., lamenta che avrebbe errato il giudice nel ritenere che la convocazione fosse stata effettuata correttamente con le modalità richieste dallo stesso Alessi, ossia via e.mail, posto che invece l'avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comunicato a mezzo PEC, unica forma che può ritenersi equipollente alla raccomandata e tale da consentire all'amministratore di dare prova della ricezione dell'avviso stesso.

La censura è infondata.

Premesso che costituisce semplice errore materiale l'aver dimenticato di riportare in dispositivo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiaramente indicata in motivazione, osserva il Collegio che, se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino Alessi ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo "informale" quale la e.mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l'indirizzo, mail, giorgiostefano.alessi@legalmail.it.

Ne consegue che l'invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino.

Corretta si palesa, inoltre, la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che i bilanci predisposti fossero assolutamente intellegibili e che ne generiche e tardive si palesavano le censure svolte dall'Alessi. Quest'ultimo ha infatti pacificamente ammesso che era stata rispettato il criterio di



redazione del bilancio “per cassa”, ritenuto corretto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e che le censure attinenti la transazione stipulata nel 2005 afferivano al bilancio già approvato con precedente delibera mai impugnata, e quanto alla censura di genericità ha prodotto solo in corso di questa fase di gravame una CTP dalla quale emergerebbero degli errori contabili. Tuttavia, non solo la detta produzione si palesa assolutamente inammissibile ex art. 345 c.p.c., non avendo l’appellante dimostrato di non averla potuta depositare nel corso del giudizio di prime cure, ma soprattutto la stessa concerne periodi e bilanci successivi non oggetto della delibera originariamente impugnata.

Infondato si palesa altresì il motivo di impugnazione relativo alla liquidazione delle spese del giudizio.

Occorre infatti ricordare che ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 55/2014 qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri enunciati dalla stessa norma, la stessa si considererà di valore indeterminabile (co. 5) e quindi di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 (co.6).

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha liquidato la somma di euro 5.000,00 per compensi, avendola parametrata allo scaglione applicabile alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (che prevede un compenso pari a euro 4.835,00).

Alla luce delle superiori considerazioni l’appello va rigettato, con conseguente condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal Condominio appellato.

Deve, infine, darsi atto che l’impugnazione è stata integralmente respinta e che sussistono, quindi, le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 ter del DPR 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia, definitivamente pronunciando, così dispone:

rigetta l’appello proposto da Alessi Giorgio Stefano avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.790/2016 depositata il 15 marzo 2016 e condanna l’Alessi a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.777,00 (di cui € 1.080,00 per fase di studio della controversia, € 877,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 1.820,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;

si da atto che l’impugnazione è stata integralmente respinta e sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 ter del DPR 115/2002.

Così deciso in Brescia, il 7 dicembre 2018, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d’Appello

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Dora Bonifacio



IL PRESIDENTE
dott. Fernando Platania



Depositato il, - 3 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Angela ONOLFO



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Angela Onolfo